



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

MARIANGELA LA MANNA

(*Ph.D.*, Ricercatrice (rtdA) di Diritto internazionale

Università Cattolica del Sacro Cuore- Facoltà di Giurisprudenza)

**LA MINACCIA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER LE GENERAZIONI FUTURE:
PROBLEMI E PROSPETTIVE***

Il problema della tutela degli interessi e dei diritti delle generazioni future, ossia tanto delle giovani generazioni, titolari di diritti, ma non ancora formalmente capaci di esercitarli, quanto di quelle non ancora esistenti e, pertanto, difficilmente inquadrabili secondo lo schema concettuale del diritto soggettivo, viene in rilievo nell’ambito di diverse branche dell’ordinamento internazionale. Il pensiero corre sicuramente alla tutela del patrimonio culturale (tanto materiale, quanto immateriale), che è intuitivamente suscettibile di subire pregiudizi tali da renderlo non fruibile per i futuri. Ancora più evidente è, però, il legame tra tutela dell’ambiente e salvaguardia delle generazioni future¹. È proprio in questo contesto, infatti, che si apprezza nitidamente la minaccia rappresentata dalla grave crisi climatica in atto per il benessere e finanche l’esistenza dei futuri. La speculazione più attenta ha da tempo messo in luce che la stessa possibilità delle generazioni future di esistere, cioè di esserci nel mondo, è messa in pericolo da modelli di produzione e consumo insostenibili, che contribuiscono ad assottigliare la fascia dell’ozono e ad inasprire l’effetto serra². La ragione principale di tale stato di cose è da individuarsi nell’uso sconsiderato di combustibili fossili e nel conseguente aumento delle temperature, che, a sua volta, genera fenomeni meteorologici estremi e distruttivi. La tutela dell’ambiente appare senz’altro funzionale (*rectius*, necessaria) alla sopravvivenza della specie umana, così come di molte altre specie viventi, poiché le azioni e le politiche del tempo presente possono avere effetti irreversibili sui futuri e pregiudicare in maniera irreparabile i loro interessi. Se è possibile immaginare in capo ai decisori attuali una sorta di obbligo morale di custodire il pianeta per consegnarlo alle generazioni future nelle condizioni

*Relazione introduttiva al Seminario “Cambiamenti climatici e diritti delle generazioni future”, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche-Università degli Studi di Perugia, Curriculum Diritto pubblico, Perugia, 12 maggio 2022.

¹ Per una recente analisi di ampio respiro, condotta in ottica interdisciplinare, si veda P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide, e prospettive. Atti del convegno svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano il 7 ottobre 2001*, in *Il diritto dell’economia*, 2022.

² S.M. GARDINER, *A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2011.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

presenti, non è altrettanto intuitivo individuare i fondamenti positivi di tale obbligo, né il suo esatto contenuto, o la natura di questo. Anche le formulazioni più avanzate in dottrina, imperniate sul valore dell’equità tra le generazioni e sulla nozione di *trust* intergenerazionale³, rappresentato dalla necessità di custodire il pianeta per affidarlo alle generazioni future in condizioni almeno pari a quelle presenti, evidenziano tutta la fragilità concettuale sottostante alla configurazione di obblighi nei confronti di individui non ancora in essere, che rappresenta il principale ostacolo all’individuazione di precisi obblighi precettivi nei confronti delle generazioni future.

Se, da un lato, ciò è difficilmente confutabile, occorre nondimeno segnalare che numerosi strumenti di diritto internazionale - vincolanti e non - menzionano espressamente gli interessi delle generazioni future quale fondamento di obblighi di conservazione e impiego sostenibile di diverse risorse naturali. Il primo che si incontra è la Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene del 1946, uno strumento pattizio che nel preambolo afferma: “recognizing the interests of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by whale stocks”. La *ratio* di questa previsione è precisamente quella di rimpolpare la popolazione di cetacei per consentire anche alle generazioni future di trarre benefici economici dalla caccia di questi mammiferi. Successivamente, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano adottata a Stoccolma nel 1972, pur non essendo vincolante, contiene un riferimento alle generazioni future di portata molto ampia. Rinviene, infatti, nella protezione delle generazioni future un imperativo per l’umanità (“imperative goal for mankind”), che ai sensi del principio n. 1 definisce “a solemn responsibility”, precisando poi al principio n. 2 la necessità di salvaguardare l’ambiente “for the benefit of present and future generation through careful management and planning”.

Una presa di posizione assai eloquente è quella contenuta nel celebre rapporto *Our common future*, redatto dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo nel 1987 (cd. Rapporto Brundtland). Tale documento conia la nozione di sviluppo sostenibile, tale, cioè, da soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future, una previsione ripresa *telle quelle* nella Dichiarazione delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo del 1992, che al principio n. 3 richiama espressamente le generazioni future e stabilisce che “the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of

³ E. BROWN WEISS, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, New York, 1989.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

present and future generations”. Sempre nel 1992 viene adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), che all’art. 3.1 definisce la tutela dell’ambiente in termini di “common concern of mankind”, analogamente a quanto fa la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 all’art. 2. Anche l’accordo di Parigi del 2015 menziona l’equità intergenerazionale nel suo preambolo, così come fanno i *Sustainable Development Goals*, adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, nonché altri strumenti regionali dedicati alla salvaguardia dell’ambiente marino.

Quest’approccio è stato adottato anche da diverse autorevoli istanze giurisdizionali internazionali. Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 1996 sulla liceità delle armi nucleari, afferma al celebre e citatissimo par. 29 della decisione che “environment is the living space of future generations”. Analogamente, il parere consultivo su ambiente e diritti umani⁴ adottato nel 2017 della Corte interamericana dei diritti dell’uomo evidenzia la dimensione collettiva e intergenerazionale del diritto ad un ambiente sano⁵.

Sul piano degli ordinamenti interni, la vera pietra miliare in punto di diritti delle generazioni future è da ricercarsi in una celebre sentenza della Corte suprema delle Filippine nel caso dei *Minori Oposa*⁶, in materia di usurpazione e danneggiamento delle foreste pluviali del paese, in cui viene ammessa la responsabilità intergenerazionale del governo filippino, insieme con la legittimazione dei ricorrenti ad agire anche per conto e nell’interesse delle generazioni future. Il problema della legittimazione ad agire per conto dei futuri assume sempre meno rilievo nell’ambito del contenzioso. Basti pensare al celebre caso *Urgenda*, celebrato dinanzi ai giudici olandesi e conclusosi con la condanna dello Stato a una cospicua riduzione delle emissioni climalteranti⁷, in cui le ONG e le persone fisiche ricorrenti facevano valere espressamente gli interessi dei futuri concittadini⁸. Analogamente, in una vicenda dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo, l’istanza quasi giurisdizionale (*treaty-monitoring body*) che veglia sulla Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia, un gruppo di giovani attivisti per il clima aveva presentato una petizione dinanzi al

⁴ Corte IADU, *Advisory Opinion OC 23/17* del 15 novembre 2017.

⁵ T. SCOVAZZI, *La Corte interamericana dei diritti umani svolge una trattazione sistematica del diritto umano a un ambiente sano*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2019, p. 713 ss.

⁶ Corte Suprema delle Filippine, *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environmental and Natural Resources*, G.R. No. 101083 (224 S.C.R.A. 792), 30 luglio 1993.

⁷ Corte suprema olandese, *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, 20 dicembre 2019, ECLI:NL:HR:2019:2007.

⁸ L. MAXWELL et al., *Standards for Adjudicating the Next Generation of Urgenda-Style Climate Cases*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2022, p. 35 ss.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Comitato nei confronti di 5 Stati parte (ossia Argentina, Brasile, Francia, Germania, e Turchia), lamentando violazioni dei diritti umani determinate da condotte statali di mancato contrasto alle emissioni nocive responsabili del cambiamento climatico e facendosi anche portavoce dei diritti dei fanciulli del futuro. Nella loro comunicazione⁹, i giovani ricorrenti chiedevano al Comitato di riconoscere che i cinque Stati convenuti avevano contribuito all’inasprimento della crisi climatica all’origine di gravi ed estremi eventi naturali che li avevano interessati da vicino, e che, così facendo, avevano violato il loro diritto alla vita (art. 6), alla salute (art. 24), alla partecipazione alla vita culturale (art. 30) e alla considerazione in via prioritaria del superiore interesse del minore nell’adozione di politiche statali (art. 3). A supporto delle doglianze, invocavano un’interpretazione degli obblighi convenzionali alla luce delle regole applicabili in materia di diritto internazionale dell’ambiente, rappresentate *in primis* dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dall’Accordo di Parigi.

La decisione di inammissibilità del Comitato¹⁰ si spiega in ragione dell’assenza del principale requisito previsto ai sensi dell’art. 7 del Protocollo alla Convenzione, ossia l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Il Comitato ha ritenuto ragionevole l’esperimento delle vie di ricorso interne per tutti i ricorrenti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa alla cittadinanza o alle condizioni personali di ciascuno. A questo riguardo, si rimprovera al Comitato di non aver tenuto conto dell’urgenza della situazione lamentata. Per esempio, i giovani ricorrenti residenti in alcuni Stati insulari del Pacifico quali le isole Marshall rischierebbero di vedere l’intero territorio nazionale sommerso a causa dell’innalzamento del livello dei mari in un lasso di tempo molto breve, verosimilmente rappresentato dalle loro stesse vite. La decisione accoglie, però, il punto principale dell’argomentazione dei ricorrenti, ossia la configurabilità in astratto della responsabilità di uno Stato per conseguenze della propria condotta di mancata mitigazione del cambiamento climatico che si producono nel territorio di un altro Stato, un tassello del ragionamento modellato sul citato parere consultivo della Corte interamericana. La riconducibilità della situazione di ogni

⁹ Communication to the Committee on the Rights of the Child in the Case of *Chiara Sacchi (Argentina); Catarina Lorenzo (Brazil); Iris Duquesne (France); Rain Ivanova (Germany); Ridhima Pandey (India); David Ackley, III, Ranton Anjain and Litokne Kabua (Marshall Islands); Deborah Adegbile (Nigeria); Carlos Manuel (Palau); Ayakha Melithafa (South Africa); Greta Thunberg and Ellen-Anne (Sweden); Raslen Jbeili (Tunisia); and Carl Ssmith and Alexandria Villaseñor (USA)*; Petitioners, v. *Argentina, Brazil, France, Germany and Turkey*, Respondents, Submitted under Article 5 of the Third Optional Protocol to the United Nations Convention on the Rights of the Child, del 23 settembre 2019. Il documento è accessibile attraverso il *database* del *Sabin Centre for Climate Change Law* della *Columbia Law School* all’indirizzo climatecasechart.com.

¹⁰ Comitato sui diritti del fanciullo, *Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 104/2019*, UN Doc. CRC/C/88/D/104/2019 dell’8 ottobre 2021.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ricorrente nell’ambito di applicazione della Convenzione e degli obblighi da essa previsti in capo a ciascuno degli Stati convenuti rappresenta il fondamento stesso dell’insorgenza di obblighi in materia di diritti dell’uomo ai sensi della Convenzione.

In conclusione, se a prima vista potrebbe sembrare che con questa decisione il Comitato scarichi sulle spalle delle giovani generazioni e delle generazioni future il costo e l’onere di fronteggiare il cambiamento climatico, occorre, però, considerare che le statuizioni contenute nella decisione potranno essere utilizzate in tanti altri casi pendenti dinanzi alle giurisdizioni interne e internazionali. Basti pensare ad es. alla vicenda pendente dinanzi alla Corte EDU nel caso *Duarte Agostinho*¹¹, promossa da un piccolo gruppo di giovanissimi cittadini portoghesi nei confronti di trentatré Stati parte della Convenzione. Si attende ora dal Comitato un *General Comment*¹², dedicato appositamente al tema del rapporto tra i diritti di bambini e la salvaguardia dell’ambiente, un nesso già evidenziato dal all’interno del *General Comment* n. 36¹³ del Comitato sui diritti umani, dove al par. 62 si legge «(E)nvironmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life»).

(30 settembre 2022)

¹¹ Corte EDU, comunicazione del 2 settembre 2020, ric. n. 39371/20, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri*.

¹² Si veda in proposito il comunicato stampa del 4 giugno 2021, www.ohchr.org.

¹³ Comitato dei diritti umani, *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, UN Doc. CCPR/C/GC/36 del 30 ottobre 2018.